

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile un'associazione non commerciale denominata "ASSOCIAZIONE ETICREDITO", con sede nel Comune di Rimini, Via Madonna della Scala n.7.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali avanzi di gestione debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

- 1) L'ASSOCIAZIONE ETICREDITO si ispira ai principi di finanza etica, che si prefigge di studiare, diffondere, sviluppare e promuovere con la partecipazione dei propri associati.

L'Associazione nasce dall'esperienza di ETICREDITO Banca Etica Adriatica spa, incorporata in CARIM, Cassa di Risparmio di Rimini, esperienza che i fondatori intendono continuare a perseguire in forma associativa in collaborazione con la Banca incorporante, con altri Istituti di Credito, con organizzazioni non profit, con Enti pubblici, Associazioni e singoli cittadini ai fini di diffondere la sensibilità sui valori del risparmio e dell'impiego dell'attività creditizia e bancaria in attività sociali, ambientali e culturali, proponendosi in particolare di:

- Valorizzare la promozione umana, sociale ed economica delle persone e delle famiglie anche attraverso l'accesso al credito delle fasce più deboli e svantaggiate.
 - Sensibilizzare gli Operatori del settore del credito, gli Enti pubblici, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni no profit sui temi della finanza etica, del microcredito e della microfinanza, anche attraverso iniziative in ambito politico, legislativo e amministrativo.
 - Promuovere attività di studio, formazione, divulgazione e sostegno sui temi dell'etica in ambito finanziario e sulla concreta attuazione dei relativi principi anche attraverso nuovi modelli applicativi.
 - Favorire momenti d'incontro, di scambio, di formazione e comunque relazioni tra soggetti pubblici e privati sui temi della finanza etica e delle concrete possibilità di applicazione della stessa.
- 2) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Art. 3 - Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) le quote associative;
 - a) contributi degli aderenti e di privati;
 - b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate patrimoniali;
 - e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli

associati o ai terzi;

- f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.
- 2) Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - dagli avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
- 3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
- 4) L'esercizio dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 5) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di luglio di ciascun anno.

Art. 4 - Associati

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche ed entità collettive regolarmente costituite, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto e, per coloro che chiedano di essere ammessi una volta esaurita la fase costitutiva dell'associazione, vengano presentati da almeno due associati.
- È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 3) Gli associati si distinguono in:
- a) associati ordinari:** persone fisiche, società, enti collettivi, gruppi associati, ecc., che aderiscono all'Associazione partecipando alle attività dell'associazione;
- b) associati sostenitori:** coloro che aderiscono all'Associazione, ma, pur versando l'apposita quota associativa annuale, non partecipano attivamente alle attività dell'associazione. Detti associati verranno iscritti in un' apposita sezione del registro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

- 1) L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato che dovrà contenere anche la qualifica che intende conseguire (associato ordinario o sostenitore) corredata della lettera di presentazione di almeno due associati.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo IL VERSAMENTO DELLA quota associativa annuale.
- 4) La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione o per

decesso/scioglimento.

- 5) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- 6) L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
 - b) comportamento contrastante o non coerente con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

- 1) Gli associati sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale, così come determinata dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

- 2) Gli associati ordinari hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, al rendiconto;
 - c) a godere dell'elettorato attivo e passivo
- 3) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8 - L'Assemblea

- 1) L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Ogni associato, persona fisica, giuridica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2) L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- b) approvare il rendiconto economico finanziario;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) deliberare l'esclusione dei soci.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il trentuno luglio per l'approvazione del rendiconto economico finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati presenti e rappresentati mediante delega, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci di Eticredito

In seno all'Associazione viene prevista un'Assemblea particolare

denominata Assemblea dei Soci di Eticredito, costituita dai soci di Eticredito Banca Adriatica Spa alla data del 31 dicembre 2012 e loro aventi causa all'ultimo indirizzo comunicato.

Tale assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione Eticredito, su convocazione a cura del Consiglio Direttivo della stessa, designerà a maggioranza semplice, sulla base dell'entità della partecipazione azionaria detenuta da ciascun socio nel capitale sociale di ETICREDITO alla data del 31 dicembre 2012, la rosa di dieci candidati per il "Comitato Etico di Banca Carim" secondo le previsioni dello statuto di Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A. con funzioni consultive.

L'assemblea particolare delibera a maggioranza semplice determinata sulla base del capitale a suo tempo versato dai soci ed indipendentemente dalla loro partecipazione all'Associazione Eticredito.

Per quanto non previsto dai commi precedenti il funzionamento dell'assemblea è regolato dalle norme contenute nel precedente articolo 8.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici eletti dall'Assemblea degli associati fra gli associati medesimi (e, per gli enti collettivi associati, fra i rappresentanti e/o delegati di essi) - fatta eccezione per la prima nomina - che durano in carica due anni e fino alla data di approvazione del relativo rendiconto; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea ed essi sono rieleggibili, salvo particolari ragioni, per non più di tre mandati consecutivi; i singoli componenti decadono per ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo; Il Consiglio Direttivo potrà eleggere altresì un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da quattro Consiglieri cui affidare specifiche deleghe, ad esclusione delle seguenti competenze che dovranno rimanere al consiglio: redazione del bilancio, determinazione delle quote sociali annuali, ammissione dei soci e convocazione dell'assemblea particolare di cui all'art.9 dello statuto.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando altro associato, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente, nel caso non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed un Segretario.
- 4) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il rendiconto economico finanziario;

- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non competano all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea particolare degli "Azionisti di Eticredito spa".
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

- 8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art. 11 - Il Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio, l'Assemblea dei soci nonché l'Assemblea particolare degli Azionisti di Eticredito spa di cui al precedente articolo 9.

- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, se nominato, o, in assenza, al membro anziano.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi oltre a due supplenti, nominati dall'Assemblea degli associati che ne designa altresì il Presidente.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio

Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra iscritti negli albi e/o ruoli dei dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili ed avvocati, nonché docenti universitari in materie giuridiche o economiche.

Art.13 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti economici finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 14 - Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2) L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola compromissoria

1) Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2) L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente.

Art. 16 - Norma finale

1) Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.